

COMUNE DI SCHIGNANO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del 17 dicembre 2024 numero 42

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025 – CONFERMA ALIQUOTA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:15 nella sala delle adunanze, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il *Consiglio Comunale* in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) Ferruccio Rigola	X	
2) Alberto Bevilacqua	X	
3) Mirella Zanotta	X	
4) Daniel Peduzzi	X	
5) Fabrizio Peduzzi	X	
6) Luca Abate	X	
7) Bruno Gaggetta	X	
8) Mauro Madia	X	
9) Maria Rigola	X	
10) Massimo Peduzzi	X	
11) Franco Abate	X	
Totale	11	

Assiste all'adunanza il *Segretario comunale*, dott. Paolo Restelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Raggiunto il *quorum* necessario per la validità della riunione il *Sindaco*, geom. Ferruccio Rigola, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025 – CONFERMA ALIQUOTA

Udita la relazione in merito alla proposta in esame resa dalla responsabile del Servizio Finanziario

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, il quale prevede l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze nella misura del 5 per mille e consente al Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 6 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, il quale stabilisce l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, pari all' 1 per mille e consente ai Comuni la sola riduzione fino all'azzeramento;

- il comma 751, il quale fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari all' 1 per mille, con la possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento, prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2022, l'esenzione IMU per i fabbricati appartenenti a tale tipologia;
- il comma 753, il quale, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, fissa l'aliquota di base all'8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e consente ai Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 10,6 per mille o di diminuirla fino al limite del 7,6 per mille;
- il comma 754, il quale prevede che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui di cui ai commi da 750 a 753, sia pari all'8,6 per mille, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 755, in base al quale, in sostituzione alla maggiorazione TASI, a decorrere dall'anno 2020, i Comuni che hanno già esercitato tale facoltà tra il 2015 e il 2019, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 per mille, con espressa deliberazione del consiglio comunale, fino all'11,4 per mille, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. I Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre tale maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

DATO ATTO CHE:

• ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti Locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Schignano, corrispondente a I529 o comunque, modalità compatibili con le disposizioni in ambito di Agenda digitale AGID.

RICHIAMATA pertanto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16 dicembre 2023 con la quale di confermavano le aliquote IMU per l'anno 2024 secondo la seguente tabella:

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Altri fabbricati e pertinenze connesse	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

PRECISATO CHE:

i

- Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
- Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
- Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
- Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".
- Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'allegato prospetto aliquote IMU (ID Prospetto 5247 riferito all'anno 2025);

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

ATTESO che l'indirizzo politico dell'attuale amministrazione per il 2025, è di mantenere invariate le aliquote dei tributi locali per non aumentare la pressione tributaria e pertanto di confermare tutte le aliquote già vigenti per il 2024;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voto unanime favorevole, espresso nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

1. **DI APPROVARE**, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica "IMU" anno 2025:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%

1.06%

2. DI CONFERMARE la seguente detrazione per l'anno 2025:

- € 200,00 per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale o assimilati ad essa;
- 3. DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2025 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art.1, comma 169, della L.296/2006;
- 4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario:
 - l'invio telematico, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo pretorio del Comune ai sensi dell'art.124 del d.Lgs 267/2000.

Successivamente,

e

e

el

27

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime favorevole reso ed espresso nei modi e nelle forme di legge DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del Decreto Legislativo 18.08.200, n. 267.

Deliberazione del 17 dicembre 2024 numero 42

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025 – CONFERMA ALIQUOTA

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del *Decreto legislativo* 18 agosto 2000, numero 267, esprime,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della presente *Deliberazione*.

Schignano, lì 17.12.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Silvia Caminada

REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'articolo 31 comma 18 della *Legge* numero 183 del 12 novembre 2011 (*Legge* di stabilità) e preso atto, altresì, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della presente Deliberazione.

Schignano, lì 17.12.2024

Il Responsabile del Servizio finanziario F.to Rag. Silvia Caminada

IL PRESIDENTE

F.to Geom. Ferruccio Rigola

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Paolo Restelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, dal giorno 0 GEN 2025 al giorno 25/01/2025 Nello stesso giorno in cui è stata affissa all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, del D.Lgs. n.267/2000.

1 0 GEN 2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to Marco Galli

Copia conforme all'originale.

Schignano, lì 1 0 GEN 2025



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- [] perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- [] decorsi i 10 giorni dalla data d'inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Paolo Restelli